

Trento, 17 dicembre 2021

Spett.li Clienti, Loro sedi

OBBLIGO PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI

Gentile Cliente, **entro il prossimo 1° gennaio 2022** è obbligatorio per tutte le imprese pubblicizzare all'interno del proprio sito, o in mancanza, nel sito della propria associazione di categoria, i dati relativi ai contributi pubblici ricevuti nell'anno 2020, **qualora questi superino complessivamente la somma di euro 10.000.**

➤ **SOGGETTI OBBLIGATI:**

- Società di capitali (obbligo di pubblicizzazione assolto in nota integrativa);
- Società di persone;
- Ditte individuali esercenti attività di impresa (compresi i contribuenti minimi e forfettari);
- Società cooperative.

➤ **SOGGETTI EROGANTI:**

Gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l'obbligo di pubblicizzazione sono quelli erogati da:

- Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e relativi consorzi o associazioni;
- Istituzioni Universitarie;
- Istituti autonomi case popolari;
- Camera di Commercio (artigianato, agricoltura, industria);
- Enti pubblici non economici;
- Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale;
- Agenzie fiscali;
- Società a controllo pubblico.

➤ **TIPOLOGIA DI AIUTI:**

Sono soggetti ad obbligo di pubblicizzazione gli aiuti ricevuti sottoforma di sovvenzione, sussidio, contributi (in conto capitale, conto esercizio e conto interessi) ed i vantaggi come garanzie pubbliche su finanziamenti.

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi **“effettivamente erogati”**, ciò significa che vanno conteggiate solo le somme **effettivamente incassate nel corso dell'esercizio**

precedente (anche se concesse in anni precedenti). Qualora l'aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.

Sono sottoposti ad obbligo di pubblicazione anche gli aiuti ricevuti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 come:

- contributi a fondo perduto previsti dai Decreti Sostegni, Rilancio e Ristori;
- crediti di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo;
- credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- le esenzioni IMU;

➤ **AIUTI ESCLUSI:**

- Somme ricevute dai soggetti di cui al paragrafo "soggetti eroganti" per prestazioni di servizi o per cessione di beni;
- Vantaggi fiscali, se rivolti alla generalità delle imprese;
- Aiuti la cui somma non superi complessivamente i 10 mila euro;
- Aiuti che risultino già pubblicati nel registro Nazionale Aiuti per i quali sarà sufficiente riportare la seguente dicitura:

"obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012" e consultabili al seguente link"

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

➤ **LE INFORMAZIONI DA PUBBLICIZZARE:**

per ogni aiuto devono essere indicati, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata;
- data di incasso;
- causale (breve descrizione del tipo di vantaggio).

➤ **SANZIONI:**

In caso di inosservanza dell'obbligo di pubblicazione è prevista una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l'organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, è prevista in aggiunta la restituzione integrale delle somme ricevute.

Di seguito, a titolo esemplificativo riportiamo un facsimile della modalità di esposizione degli aiuti.

EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2020

Denominazione impresa: _____

Codice fiscale impresa: _____

Ente erogante	Importo erogato	Data di incasso	Causale

Lo Studio resta a disposizione per approfondimenti e per l'assistenza alla compilazione del modello.

Cordiali saluti

Pizzini & Lombardi commercialisti srl stp